



ISTITUTO COMPRENSIVO

ad INDIRIZZO MUSICALE



“Tommaso Aiello”

PAIC83600L@istruzione.it; PAIC83600L@pec.istruzione.it

Cod. unico ufficio “UFB0UK”

www.icstaiello.edu.it

Codice fiscale: 90007720825

Sempre con passione per la Scuola!

A TUTTI/E GLI/LE ALUNNI/E E, PER LORO TRAMITE, AI RISPETTIVI GENITORI
A TUTTI I DOCENTI
AL DSGA/AL PERSONALE ATA
ALL'ALBO ON LINE/AL SITO WEB
AGLI ATTI

ISTITUTO COMPRENSIVO - "T. AIELLO"-BAGHERIA
Prot. 0013653 del 08/09/2026
I-4 (Uscita)

CIRCOLARE n° 15

Oggetto: Gestione autorizzazione uscita autonoma

Si ritiene opportuno e, nel contempo, necessario fornire le seguenti indicazioni operative per quanto concerne la gestione delle autorizzazioni delle uscite autonome di cui alla LEGGE 4/12/2017, n. 172 (solo per la SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO).

Nella fattispecie, si rappresenta quanto segue:

- L'autorizzazione uscita autonoma (LEGGE 4/12/2017 n. 172) è valida per tutto il triennio di iscrizione alla SCUOLA SECONDARIA: ne consegue che per gli alunni delle CLASSI SECONDE e TERZE SCUOLA SECONDARIA non occorre riprodurre anche per il corrente anno scolastico 2026/27 l'autorizzazione già depositata agli atti, a meno che non siano, nel frattempo, intervenuti fatti o situazioni nuove (affido esclusivo, variazione dati anagrafici etc);
- Per gli alunni iscritti alla CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA i genitori che non avessero provveduto a produrre il modulo autorizzazione possono inoltrare il predetto modulo che si allega alla presente Circolare;
- Gli Uffici di Segreteria procederanno a comunicare ai docenti della SCUOLA SECONDARIA i nominativi degli alunni provvisti di relativo modulo autorizzazione autonoma;

È implicito rammentare che in nessun caso sarà consentito agli alunni sprovvisti di autorizzazione uscita autonoma lasciare autonomamente gli edifici della Sede “BAGNERA” che ospitano le classi della SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: sarà cura dei collaboratori scolastici provvedere alla loro custodia e vigilanza ai sensi di quanto statuito, in merito, dalle norme e, nella fattispecie, dal Codice Civile (artt. 2043 *et similia*) finchè non siano prelevati dai rispettivi genitori/tutori/delegati.

Giova altresì ricordare che, ai sensi dell'art. 591 del Codice Penale, *“Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni... La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato”*.

Si allega:

- Modulo autorizzazione uscita autonoma

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO,
Prof. Nunzio Speciale**

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)